

Art. ____
(Definizione delle controversie in materia di ippica)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria concluse con una sentenza di primo grado o con lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) a fronte del rituale pagamento - effettuato anche mediante compensazione - delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non superiore al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, comprensivo di accessori per interessi e rivalutazione;
 - b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo

Relazione illustrativa

L'art. 12 del D.P.R. n. 169/1998 stabilisce che con decreto interministeriale (Economia e finanze e Politiche agricole) sono fissate le "quote di prelievo" destinate all'UNIRE (ora MIPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli (si tratta, nella sostanza, di un prelievo erariale di natura non tributaria, commisurato alla raccolta).

Le Convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano previsto l'obbligo di versare un "minimo garantito annuo", indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita.

Per effetto delle mutate condizioni di mercato e delle conseguenti difficoltà economiche, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il "minimo garantito"; taluni di essi, peraltro, non hanno versato nemmeno le "quote di prelievo" dovute in ragione della effettiva raccolta conseguita.

I concessionari hanno sistematicamente impugnato davanti al giudice amministrativo le diffide di pagamento relative ai "minimi garantiti" e alle "quote di prelievo", generando un ingente contenzioso tutt'ora aperto (in via di massima, i giudici amministrativi hanno accolto le domande di annullamento/sospensione delle diffide di pagamento).

Inoltre, al fine di ottenere il risarcimento di presunti danni in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e asseriti ritardi da parte dell'Amministrazione (si tratta in sintesi: dei danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali; ritardo nell'avvio del sistema di scommessa a quota fissa; ritardo nell'avvio della raccolta per via telefonica e telematica), alcuni concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e, in alcuni casi, dell'ex AAMS, ora incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La vicenda ha avuto una prima conclusione, nel 2003, con la pronuncia del c.d. "Lodo di Majo", con il quale il Collegio Arbitrale, costituito per la risoluzione della controversia, ha accertato la responsabilità dei suddetti Ministeri, condannando gli stessi a risarcire il danno subito dai concessionari. La pronuncia, peraltro, ha autorizzato questi ultimi a compensare i crediti da risarcimento con le somme dovute a titolo di "minimi garantiti".

Avverso tale decisione i Ministeri soccombenti hanno proposto impugnazione avanti la Corte d'Appello di Roma che, con sentenza della III Sez. civile depositata il 21.11.2013, ha dichiarato la nullità del Lodo di Majo per difetto di giurisdizione. Avverso tale decisione i Concessionari hanno proposto ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.

Successivamente al "Lodo di Majo" altri Lodi hanno accolto le ragioni dei Concessionari e stabilito un risarcimento in entità variabile tra il 5% e il 18% dell'aggio. Si precisa tuttavia che alcune pronunce arbitrali (Lodo "De Nictolis", Lodo "Scotti", Lodo "Conte", Lodo "Bruno", Lodo "Abbamonte", Lodo "Galoppi", Lodo "Mirabelli") pur riconoscendo l'incidenza dei riferiti fenomeni sul rapporto concessorio, hanno escluso che le Amministrazioni avessero l'obbligo di tenere indenni i concessionari dall'eventuale presenza di fattori di disturbo e/o distorsivi, quali la rete clandestina o la raccolta illegale. Esse, erano infatti tenute al rispetto della clausola di esclusiva solo nel senso che non potevano accordare un numero di concessioni maggiore rispetto a quelle messe in gara ma non rispondevano, invece, del fatto illecito di terzi, con i quali non avevano intrattenuto alcun rapporto contrattuale, e il cui illecito avevano, al contrario, rigorosamente contrastato mediante gli strumenti ad esse riconosciuti.

Sulla vicenda, il legislatore è intervenuto, dapprima, con l'art. 38, comma 4, lett. I), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, prevedendo che l'Amministrazione, nell'adozione di nuove procedure selettive (previste dalla medesima disposizione), avrebbe dovuto definire modalità di "salvaguardia" dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche.

Tuttavia l'incertezza interpretativa sull'applicazione del citato art. 38 derivante dalla complessità del quadro normativo di riferimento finì col comportare un ritardo nell'adozione delle predette misure di rilancio del settore.

Nel frattempo la Corte di Giustizia con sentenza 13 settembre 2007 in causa C-260/04, Catabriga, condannava l'Italia per violazione degli artt. 43 e seguenti del trattato CE, avendo provveduto ad assegnare le concessioni "c.d. storiche" senza gara e nel 2007, nella causa C-338/04, C-359/04, C-360/04 Placanica, affermava l'incompatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana, precludendo ogni ulteriore vantaggio ai concessionari storici.

In particolare, nella causa C-260/04, la Corte, nel confermare che l'attribuzione della gestione e della raccolta di scommesse ippiche in Italia doveva essere considerata una concessione di servizio pubblico, stabiliva che le autorità nazionali che procedono ad una tale attribuzione sono tenute ad osservare il divieto di discriminazione e il principio di trasparenza al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità, che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di aggiudicazione. Testualmente, al punto 25 della sentenza si legge *“Nel caso di specie, occorre constatare che la totale mancanza di procedure di gara ai fini dell'attribuzione delle concessioni per la gestione delle scommesse ippiche non è conforme agli artt. 43 CE e 49 CE, e in particolare viola il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità. Infatti, il rinnovo senza gara delle 329 vecchie concessioni impedisce l'apertura di dette concessioni alla concorrenza ed il controllo sull'imparzialità delle operazioni di aggiudicazione”*.

La CGUE non accolse le motivazioni addotte dal governo nazionale in ordine alla circostanza che la proroga delle vecchie concessioni fosse giustificata dalla necessità di garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti effettuati nel passato nonché dalla necessità di scoraggiare il ricorso ad attività clandestine; tali giustificazioni non potevano legittimare deroghe ai principi del Trattato che implicano l'obbligo di aprire il mercato dei servizi alla concorrenza.

La citata sentenza in sintesi, accertò che alle 329 agenzie c.d. storiche era stato riservato un regime di favore rispetto alle altre agenzie in quanto ad esse era stata concessa una prosecuzione dell'attività *ope legis* senza l'onere di partecipazione alla nuova gara. Le predette agenzie, conseguentemente, non vennero gravate dall'obbligo del versamento della somma corrispondente all'offerta economica godendo, di fatto, di una situazione di evidente vantaggio rispetto alle subentranti.

Successivamente, l'art. 10, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, ha stabilito che *“al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:*

a) omissis;

b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa”.

La Corte costituzionale, con sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b) della citata norma, limitatamente alle parole *“non superiore al 5 per cento”*.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7325 del 2014, in applicazione della pronuncia della Consulta, ha affermato che, a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere alla definizione dei rapporti controversi attraverso l'adozione di un atto generale di indirizzo o attraverso l'emanazione di una nuova legge-provvedimento: *“anche attraverso l'adozione di una nuova legge provvedimento emendata dai vizi rilevati in sede costituzionale”* che disciplinino la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta, ravvisando la necessità che venga rideterminato *“il quantum dovuto a titolo di minimi garantiti”*.

La presente disposizione, in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa provvede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

In primo luogo, il comma 1 della norma abolisce i c.d. *“minimi garantiti”*, cioè *“le integrazioni delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169”*, relative agli anni dagli anni dal 2006 al 2012.

Tale disposizione riguarda tutti i concessionari, a prescindere dalla esistenza o meno di un contenzioso in essere.

In tal modo, vengono ricondotti ad equità i rapporti concessori, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, in quanto viene eliminato l'obbligo di corrispondere somme allo Stato a fronte di introiti mai realizzati, in conseguenza dell'evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche.

Il comma 2 riguarda i contenziosi in essere scaturiti dalle domande di lodo arbitrare promosse dalle agenzie di scommesse ippiche, di cui sopra si è detto, tese ad ottenere il risarcimento di presunti danni in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e asseriti ritardi da parte dell'Amministrazione.

Lo stato attuale del contenzioso pendente registra una serie di lodi arbitrali favorevoli ai concessionari (oltre 30) tutti impugnati davanti alla Corte di Appello di Roma. Ad oggi, la gran parte di quelli definiti in grado di appello si sono conclusi con una pronuncia di nullità del lodo per difetto di giurisdizione.

Si è in attesa tuttavia della ormai imminente pronuncia della Corte di Cassazione, presso cui è stata impugnata la già citata sentenza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato la nullità del "Lodo di Majo" per difetto di giurisdizione.

Si tratta di un contenzioso il cui esito non è al momento prevedibile e che, se dovesse risolversi in senso sfavorevole per lo Stato, comporterebbe il pagamento di somme il cui totale, al netto di interessi, supera l'importo di 200 milioni di euro.

Con la norma che si propone, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli vengono autorizzati a definire, anche in via transattiva, il contenzioso in essere, applicando una riduzione non superiore al 50 per cento, rispetto alla pronuncia arbitrale.

La riduzione massima accordabile in sede di transazione è commisurata al risarcimento accertato dal Lodo arbitrare ed è condizionata al versamento delle quote di prelievo eventualmente ancora dovute dal concessionario. In tal caso, il debito ed il credito potranno essere estinti o ridotti in compensazione.

La disposizione circo-scrive ai soli soggetti in possesso di una pronuncia giudiziale o arbitrale di primo grado, depositata entro la data di entrata in vigore della norma, la possibilità di addivenire a un accordo transattivo. Tale delimitazione è espressamente prevista nella sentenza della Corte costituzionale citata, laddove testualmente è riportato: *" Il legislatore infatti, a fronte di tale inadempimento, conclamato in sede giudiziaria con diverse sentenze di primo grado passate in giudicato ed ammesso dalla stessa AAMS nel corpo dei provvedimenti impugnati, ha deciso di attrarre alla sfera legislativa la definizione dei rapporti controversi e – ciò che va sottolineato fin d'ora – solo di questi." [...]* ed ancora *"Dal punto di vista soggettivo, infine, la platea dei destinatari è determinata e limitata, considerato che- come anticipato- la disposizione si rivolge esclusivamente a quei concessionari "storici" che, al momento della sua entrata in vigore, avessero rapporti controversi con l'amministrazione"*.

La norma stabilisce che le disposizioni relative alla possibilità di operare la transazione delle controversie pendenti si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente. E' il caso, ad esempio, di coloro che hanno acquistato, in tutto o in parte, i crediti derivanti dai lodi ovvero che hanno acquisito i relativi rami di azienda. In tal caso, la transazione deve essere condotta, per la parte di credito trasferita, nei riguardi dei soggetti che sono succeduti nelle ragioni creditorie (cessionari dei crediti o acquirenti dell'azienda).

Relazione tecnica

La norma prevede che i c.d. "minimi garantiti", dovuti per il periodo 2006 – 2012, non sono più dovuti.

L'ammontare complessivo dei "minimi garantiti", per il suddetto periodo, è pari a 79 Ml€, di cui circa 70 Ml€ non ancora versati.

I debiti delle Agenzie per "quote di prelievo", che devono essere versate, sono pari a 161 Ml€.

Le somme complessivamente dovute per lodi arbitrali ammontano a circa 209,5 Ml€ + 26 Ml€ a titolo di rivalutazione e interessi.

Ipotizzando una adesione totale, l'esborso da parte dello Stato sarebbe di circa 118 Ml€.

Dal punto di vista teorico, quindi, la transazione avrebbe i seguenti effetti sul Bilancio dello Stato:

AVERE: 161

DARE: 9 + 118 = 127

MINIMI AI QUALI SI RINUNCIA: 70

DIFFERENZA NEGATIVA: (127 + 70 – 161) = 36

Tuttavia, occorre tener presente che mentre le poste di "DARE" e "MINIMI AI QUALI SI RINUNCIA" rappresentano oneri certi, i crediti per minimi ante 2006 e Quote di prelievo (AVERE), pari a 161 Ml€, solo in parte potrebbero essere recuperate con certezza.

In particolare, tale credito complessivo (161 Ml€) potrà essere recuperato in compensazione con le somme da versare alle Agenzie ippiche a titolo di transazione sui Lodi, per un ammontare pari a circa 59 Ml€. Per

effetto di tali compensazioni intrasocietarie l'esborso effettivo ammonterebbe, quindi, a circa 59 MI (118 – 59).

La differenza tra la somma da recuperare (161 MI) e quella recuperabile con certezza mediante compensazione (59 MI), pari a 102 MI, dovrà essere recuperata dall'Agenzia mediante azioni esecutive, ove il versamento da parte dei debitori non avvenga in modo spontaneo e puntuale.

Alla luce di quanto sopra, dal punto di vista "finanziario", l'applicazione della norma in esame comporta i seguenti effetti:

- USCITE: $(127 - 59) = 68$ MI€.

- MANCATE ENTRATE: 70 MI€ (abolizione minimi garantiti).

Per un onere complessivo pari a 138 MI€.

Occorre comunque considerare che gli oneri sopra indicati sono relativi ad una disposizione che prevede una transazione in ordine a controversie che potrebbero anche vedere la soccombenza dello Stato, per cui la spesa stimata deve essere relazionata al potenziale rischio insito nelle controversie medesime, pari ad oltre i 200 MI€, oltre ad interessi e rivalutazione.

Relazione AIR

Ambito dell'intervento

La disposizione interviene:

- quanto alla lettera a) (abolizione delle le integrazioni delle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012), sui soggetti concessionari che hanno esercitato l'attività nel settore ippico fino al 2012, riconoscendo, in attuazione della sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275, della Corte costituzionale, il riequilibrio economico del settore.

Destinatari e soggetti coinvolti

Amministrazioni: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Altri soggetti destinatari: concessionari che hanno esercitato l'attività nel settore ippico fino al 2012.

Necessità dell'intervento, obiettivi generali e specifici

Porre fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello e/o ricorso per cassazione.

Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato

Trattandosi di un intervento che modifica in parte una norma primaria emendandola dai vizi di costituzionalità riscontrati e altresì autorizza le Amministrazioni a definire controversie di importo molto rilevante, si ritiene necessario un intervento con norma primaria.

Aree di criticità

Nessuna.

Condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni pubbliche

Non si segnalano criticità in ordine alla eventuale carenza delle condizioni necessarie per l'attuazione della norma.

Le ricadute sui comparti economici interessati dalla disposizione sono indicate nella relazione tecnica, da cui emerge che l'onere derivante dalla norma va posto in relazione a quello, potenziale, di importo molto più elevato, che potrebbe derivare dall'esito sfavorevole dei contenziosi.

Opzioni alternative all'intervento

In alternativa all'intervento legislativo, i Dicasteri interessati dovrebbero intervenire con singoli atti amministrativi di definizione transattiva dei singoli contesti

Linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La Corte costituzionale, con sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b) dell'art. 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alle parole «*non superiore al 5 per cento*».

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7325 del 2014, in applicazione della pronuncia della Consulta, ha affermato che, a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere all'adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta.

Relazione ATN

Necessità dell'intervento normativo

La norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello.

Analisi del quadro normativo

L'art. 12 del D.P.R. n. 169/1998 stabilisce che con decreto interministeriale (Economia e finanze e Politiche agricole) sono fissate le "quote di prelievo" destinate all'UNIRE (ora MIPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli (si tratta, nella sostanza, di un prelievo erariale di natura non tributaria, commisurato alla raccolta).

Le Convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche hanno previsto l'obbligo di versare un "minimo garantito annuo", indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita.

Per effetto delle mutate condizioni di mercato e delle conseguenti difficoltà economiche, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il "minimo garantito"; taluni di essi, peraltro, non hanno versato nemmeno le "quote di prelievo" dovute in ragione della effettiva raccolta conseguita.

I concessionari hanno sistematicamente impugnato davanti al giudice amministrativo le diffide di pagamento relative ai "minimi garantiti" e alle "quote di prelievo", generando un ingente contenzioso tutt'ora aperto (in via di massima, i giudici amministrativi hanno accolto le domande di annullamento/sospensione delle diffide di pagamento).

Al fine di ottenere il risarcimento di presunti danni in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e asseriti ritardi da parte dell'Amministrazione¹, alcuni concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e, in alcuni casi, dell'ex AAMS, ora incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La vicenda ha avuto una prima conclusione, nel 2003, con l'emanazione del c.d. "Lodo di Majo", con il quale il Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia ha accertato la responsabilità dei

¹ Si tratta in sintesi: dei danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali; ritardo nell'avvio del sistema di scommessa a quota fissa; ritardo nell'avvio della raccolta per via telefonica e telematica.

suddetti Ministeri, condannando gli stessi a risarcire il danno subito dai concessionari. La pronuncia, peraltro, ha autorizzato questi ultimi a compensare i crediti da risarcimento con le somme dovute a titolo di “minimi garantiti”.

Avverso tale decisione i Ministeri soccombenti hanno proposto impugnazione avanti la Corte d’Appello di Roma che, con sentenza della III Sez. civile depositata il 21.11.2013, ha dichiarato la nullità del Lodo di Majo per difetto di giurisdizione. Avverso tale decisione i Concessionari hanno proposto ricorso per Cassazione, tutt’ora pendente. La Cassazione potrà di fatto o far rivivere il Lodo o confermare il TAR quale giudice competente ai fini di un’azione di risarcimento da parte dei Concessionari.

Successivamente al “Lodo di Majo” altri Lodi hanno accolto le ragioni dei Concessionari e stabilito un risarcimento in entità variabile tra il 5% e il 18% dell’aggio.

Sulla vicenda, il legislatore è intervenuto, dapprima, con l’art. 38, comma 4, lett. l), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, prevedendo che l’Amministrazione, nell’adozione di nuove procedure selettive (previste dalla medesima disposizione), avrebbe dovuto definire modalità di “salvaguardia” dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche.

Successivamente, l’art. 10, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, ha stabilito che “*al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei settori di competenza, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:*

a) omissis;

b) *relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa”.*

La Corte costituzionale, con sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera b) della citata norma, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento».

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7325 del 2014, in applicazione della pronuncia della Consulta, ha affermato che, a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere all’adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta, oppure all’adozione di un atto generale di indirizzo che rechi i criteri, “*anch’essi coerenti con le indicazioni della Consulta*”, in base ai quali procedere alla definizione dei rapporti controversi.

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna incidenza su leggi o regolamenti vigenti, in quanto le disposizioni in tema di “minimi garantite” hanno esaurito il loro effetto nel mese di giugno 2012, quando hanno avuto fine le relative concessioni.

Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

L’intervento è compatibile con l’ordinamento comunitario, in quanto si tratta di una transazione relativa a concessioni non più in vigore.

Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

La disposizione è compatibile con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale ed è coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La terminologia utilizzata nel testo è coerente con quella in uso per la predisposizione dei testi normativi e con le definizioni vigenti in materia.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

La disposizione abolisce le integrazioni delle quote di prelievo previste dall'art. 12 del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012, ed incide sull'art. 10, comma 5, lettera b), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, senza tuttavia abrogare le disposizioni citate.

Linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento è coerente con le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275), secondo la quale a colmare il vuoto normativo che si è venuto a determinare per effetto della sentenza medesima, è possibile procedere all'adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta.

Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.